



REPUBBLICA ITALIANA Sent. n. 154/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica, in persona del Primo Referendario Andrea Costa, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **37528** del registro di segreteria, sul ricorso presentato da:

XX, nato ad **XX** il **XX**, residente in **XX**, via **XX**, c.f. **XX**, elettivamente domiciliato in Bari, alla via Dalmazia n°179 sc. b, c/o lo Studio dell'avv. Francesco L. de Cesare, che lo rappresenta e lo difende, unitamente all'avv. Caterina Servedio;

contro

I.N.P.S., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura regionale dell'Istituto, e presso di essa domiciliato in Bari alla via Putignani n.108;

Visto il Codice di Giustizia Contabile;

Uditi, all'udienza in data 3 luglio 2024 con l'assistenza del Segretario dott.ssa Laura Guastamacchia, l'avv. de Cesare per il ricorrente e l'avv. Leone per l'I.N.P.S.;

Considerato in

FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso depositato in data 14 febbraio 2024, **XX**, come sopra generalizzato, in qualità di legittimo erede di **XX**, nato a **XX** il **XX** ed ivi

	deceduto il XX , riferisce:	
	- che il dante causa era titolare di pensione diretta nr. XX erogata dall'INPS	
	nella Gestione Postelegrafonici (ex Ipost), a decorrere dal 1.4.1989;	
	- di aver ricevuto nota R.R. del XX , con la quale l'I.N.P.S. chiedeva in	
	restituzione la complessiva somma di € 4.658,43, relativa al periodo 20.3.1924	
	-5.10.2021, recante la seguente, testuale causale di debito: “...sono state	
	riscosse rate di prestazione in misura superiore a quella spettante in quanto	
	<i>l'importo dei redditi superiore ai limiti stabiliti dalla legge...</i> ” ;	
	- di aver invano presentato ricorso amministrativo avverso tale	
	determinazione.	
	2. Ciò posto, il ricorrente ritiene illegittimo l'operato dell'ente previdenziale,	
	sotto i seguenti profili:	
	- la comunicazione di recupero dell'indebito sarebbe del tutto priva di	
	motivazione, facendo peraltro riferimento all'intero periodo di vita del dante	
	causa;	
	- sarebbe maturata la prescrizione, quantomeno parziale, del diritto al	
	recupero, anche tenendo buona la spiegazione fornita dall'ente previdenziale	
	a seguito della notifica del ricorso amministrativo;	
	- le somme sarebbero irripetibili in ragione del principio di tutela	
	dell'affidamento del pensionato come più volte affermato dalla giurisprudenza	
	della Corte dei conti.	
	3. Tutto ciò premesso, il XX ha chiesto, previa declaratoria di illegittimità e	
	annullamento della comunicazione di indebito, che sia disposta la condanna	
	dell'Istituto alla restituzione di quanto indebitamente trattenuto.	
	4. Si è costituito l'I.N.P.S., il quale ha preliminarmente precisato che	
	2	

	l'indebito sarebbe insorto a seguito della rideterminazione della pensione in	
	conseguenza dell'applicazione della trattenuta pari all'importo corrispondente	
	alla pensione o alla parte di essa erogata dal regime generale, relativamente al	
	periodo fuori ruolo riscattato (art. 5 legge 4/1960).	
	In particolare, l'Istituto previdenziale nel corso del 2013 ha provveduto alla	
	ricostituzione delle pensioni degli ex lavoratori IPOST, non più aggiornate dal	
	2004, effettuando i conseguenti conguagli.	
	Con riferimento al caso di specie, con nota ricevuta da XX in XX , è stato	
	comunicato l'importo dovuto per il periodo 01-2003/09-2013, pari ad €.	
	4.656,81, che si sarebbe provveduto a recuperare sul trattamento in	
	godimento.	
	L'ente previdenziale riferisce altresì che, a seguito del decesso del XX , veniva	
	presentata da parte degli eredi domanda di rate maturate e non riscosse per la	
	liquidazione dei 10/12 di tredicesima spettanti al dante causa, credito	
	recuperato e portato in compensazione del debito, evidentemente ancora	
	dovuto.	
	A seguito della liquidazione dei ratei agli eredi è stato notificato a ciascun	
	erede la quota parte del debito residuo.	
	A questo punto, all'odierno ricorrente, erede nella misura del 50%, è stato	
	notificato in data 29/09/2023 un debito residuo di € 908,50 utilizzando per la	
	natura del debito una causale generica, e non la motivazione specifica	
	comunque già nota alla controparte poiché descritta nella notifica originaria	
	del 2013 (è stato indicato un periodo errato per un evidente refuso,	
	considerando che le due date corrispondono alla data di nascita e di morte del	
	dante causa).	
	3	

	Tutto ciò premesso, l'I.N.P.S. evidenzia l'assoluta legittimità del proprio	
	operato, non essendovi ragioni di tutela dell'affidamento del pensionato, a	
	fronte della doverosità dell'attività di recupero dell'indebito regolata dall'art.	
	2033 c.c..	
	Inoltre, l'ente previdenziale segnala come il termine di prescrizione non	
	risulterebbe spirato alla luce delle due notifiche del debito fatte nel 2013 e nel	
	2023 e posto che la ricostituzione che ha generato il debito per cui si ricorre è	
	stata fatta nel settembre 2013 con decorrenza arretrati gennaio 2003; peraltro,	
	solo per scrupolo, viene evidenziato che a fronte dell'intero debito, solo il	
	periodo 1/2003- 9/2003 può essere interessato dalla prescrizione, per il	
	limitato importo di € 28,26.	
	L'Amministrazione ha dunque chiesto il rigetto della domanda.	
	5. All'udienza del 3 luglio 2024, il difensore del ricorrente ha ribadito le	
	argomentazioni a supporto della domanda, soffermandosi in particolare	
	sull'intervenuta prescrizione, insistendo per le conclusioni rassegnate nell'atto	
	introduttivo e precisando che nessun importo risulta trattenuto ad eccezione di	
	quanto già oggetto di compensazione.	
	Il legale dell'I.N.P.S. si è riportato alla memoria di costituzione chiedendo il	
	rigetto della domanda.	
	La causa è stata quindi posta in decisione.	
	6. La questione controversa attiene alla legittimità del provvedimento di	
	recupero di indebito pensionistico adottato in data 19 settembre 2023	
	dall'I.N.P.S. nei confronti del ricorrente per la quota di competenza.	
	Reputa questo Giudice che vada dichiarata l'illegittimità del recupero, in	
	accoglimento dell'assorbente eccezione di prescrizione sollevata dal	
	4	

	pensione del <i>de cuius</i> , ha precisato che nulla è dovuto in ragione della	
	sussistenza di un debito pro quota di €. 2.329,22 (4.656,81/2).	
	8.3. Infine, con la nota del XX , impugnata con il presente ricorso, l'I.N.P.S.	
	ha comunicato al ricorrente la sussistenza di un debito di €. 4.658,43 per	
	somme corrisposte in più al dante causa, con somma residua da restituire di €.	
	908,50.	
	Tale comunicazione risulta notificata al ricorrente, come ammesso dallo stesso	
	I.N.P.S., in data 29 settembre 2023.	
	9. Alla luce di quanto sopra, risulta evidente che la pretesa di restituzione	
	dell'indebito, di cui alla comunicazione ricevuta in data XX , risulta prescritta	
	in quanto pervenuta al destinatario XX , nel frattempo divenuto soggetto	
	passivo a seguito del decesso del pensionato, oltre il termine decennale	
	decorrente dal precedente atto interruttivo, notificato al dante causa in data 19	
	settembre 2013.	
	A tale riguardo, deve evidenziarsi che, ai fini della valenza interruttiva,	
	occorre prendere in considerazione la data in cui il destinatario acquisisca	
	conoscenza dell'atto di messa in mora (nel caso di specie 29 settembre 2023),	
	trattandosi pacificamente di atto recettizio.	
	Inoltre, reputa questo Giudice che non possa attribuirsi alcuna valenza	
	interruttiva della prescrizione all'atto del 30 dicembre 2021, di cui peraltro	
	non si ha prova dell'avvenuta ricezione, con il quale l'I.N.P.S. ha comunicato	
	al ricorrente la compensazione di quanto dovuto per crediti da pensione con il	
	debito derivante da quanto corrisposto in più al dante causa.	
	Ed infatti, con tale comunicazione l'ente previdenziale si è limitato a	
	riscontrare la richiesta degli eredi, senza tuttavia manifestare in maniera chiara	
	6	

	l'intenzione di mettere in mora i destinatari per il pagamento del debito	
	residuo.	
	Al riguardo, va rammentato che, come pacificamente affermato dalla	
	giurisprudenza, “...per avere efficacia interruttiva un atto deve contenere,	
	oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo),	
	l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di	
	adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del	
	credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con	
	l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (elemento oggettivo)” (Cassazione	
	civ. , sez. II, ordinanza n. 15140/2021).	
	10. In definitiva, va dichiarata la illegittimità della richiesta di restituzione	
	di cui alla nota del 19 settembre 2023, con conseguente irripetibilità della	
	somma di €. 908,50.	
	Dalla declaratoria di illegittimità della richiesta non deriva alcun obbligo	
	restitutorio, in quanto come precisato dal difensore del ricorrente, nessuna	
	somma risulta trattenuta rispetto a quanto già oggetto di compensazione in	
	virtù del provvedimento del 30 dicembre 2021, non oggetto di impugnazione	
	con il presente ricorso ed eventualmente contestabile, ai fini del recupero, con	
	autonomo giudizio.	
	11. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in	
	dispositivo.	
	PER QUESTI MOTIVI	
	la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in	
	composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso n.37528	
	lo accoglie nei termini di cui motivazione.	
	7	

[illegible]